



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezione 1^a civile

Udienza Pubblica del 23 febbraio 2022

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 2, r.g. n. 21414/2019

Rel., Cons. Nazzicone

Con decreto nr. 5036/2019 depositato il 7/6/2019 il tribunale di Terni rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta da G srl in liquidazione avverso il diniego di inammissibilità della domanda ultratardiva nel passivo del fallimento M F spa in liquidazione.

Avverso la suddetta pronuncia G srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resiste con controricorso la curatela del fallimento.

In primo luogo va rilevato che l'apertura del fallimento non determina l'interruzione del processo pendente innanzi la corte di Cassazione, atteso che il processo è dominato dall'impulso d'ufficio, per cui non trovano applicazione le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge (ex multis Cass. 19119/2016).

Con il primo motivo si eccepisce la nullità del decreto ex art. 360 comma 1, n. 4, cpc per motivazione apparente.

Il motivo è manifestamente infondato posto che il tribunale ha ben chiarito le ragioni del rigetto dell'opposizione avendo giudicato irragionevole il lasso di tempo intercorso tra il 14/3/2017 (data in cui era venuto meno l'impedimento al deposito della domanda) ed il 2/2/2018 data in cui la domanda è stata proposta.

Con il secondo motivo si deduce la nullità del decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 l.fall. ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc.

La corte con ordinanza interlocutoria n. 27886/2021 rileva che il secondo motivo di ricorso pone la questione di interpretazione della disciplina processuale recata dalla [Legge Fallimentare](#) quanto al termine di deposito di domanda di ammissione al passivo di fallimento di credito sorto dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e

dopo che sia da tempo scaduto il termine, annuale previsto dalla [L. Fall., art. 101](#), comma 1, per la presentazione delle domande tardive di ammissione di crediti;

che, invero, il decreto impugnato, nel confermare la decisione del giudice delegato di inammissibilità della domanda, c.d. "ultratardiva", avanzata dalla società odierna ricorrente con ricorso depositato il 2 febbraio 2018, ha motivato nel senso che: il credito oggetto della domanda sorse dopo la dichiarazione di fallimento; la società ricorrente ebbe a presentare domanda di ammissione di tale credito con ricorso depositato il 12 marzo 2012; la domanda contenuta in tale ricorso venne dal giudice delegato alla procedura a suo tempo dichiarata inammissibile in ragione della pendenza di lite fra la ricorrente e la curatela del fallimento; la domanda contenuta nel ricorso depositato il 2 febbraio 2018 è identica a quella contenuta nel ricorso depositato il 12 marzo 2012; l'unico elemento di novità rispetto al 2012 è costituito dall'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione il 14 marzo 2017, determinante il passaggio in cosa giudicata della sentenza emessa dal Tribunale di Orvieto il 22 novembre 2011 (considerata nel ricorso del 2012); la [L. Fall., art. 101](#), comma 4, nel consentire la proposizione di domanda di ammissione al passivo c.d. "ultratardiva" (in quanto avanzata oltre il termine previsto dal comma 1 dello stesso art. 101) a chi provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, non prevede punto che tale domanda debba essere presentata entro il termine di un anno (ovvero di diciotto mesi) decorrente dal giorno della cessazione dell'impedimento alla sua presentazione, bensì che la giustificazione del ritardo rispetto al giorno di cessazione dell'impedimento deve corrispondere al tempo ragionevolmente necessario per decidere se proporre la domanda di ammissione e poi presentarla (come chiarito da Cass. n. 23975 del 2015); se, dunque, l'impedimento alla presentazione della domanda tardiva venne meno il 14 marzo 2017 (giorno di pubblicazione della sopra menzionata ordinanza della Corte di cassazione), il deposito della domanda il 2 febbraio 2018 è conseguenza di ingiustificato ritardo, in quanto non sussiste "alcun elemento di particolare complessità" a giustificazione di un'attesa di oltre dieci mesi e mezzo dal giorno della cessazione dell'impedimento.

che la decisione impugnata si fonda sulla interpretazione della [L. Fall., art. 101](#), data, in riferimento a crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, da costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: la [L. Fall., art. 101](#), u.c., consente la presentazione di domanda di ammissione di credito c.d. "ultratardiva" (avanzata cioè dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1 dello stesso articolo per la trasmissione al curatore delle domande successive al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) da chi si afferma creditore dell'imprenditore fallito che però provi che "il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile"; e non prevede la decorrenza di alcun nuovo termine annuale allorché sia cessata la causa di giustificazione del ritardo del creditore medesimo; il ritardo, in particolare, deve comprendere non solo il tempo intercorso fra la scadenza del termine indicato dal citato comma 1 (un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) e la scoperta da parte del creditore del fallimento del proprio debitore ovvero di altro fatto determinante l'insorgere di credito verso il fallito, ma anche quello intercorso fra uno fra tali accadimenti e la presentazione della domanda di ammissione del credito al curatore; dovendo l'interessato fornire la giustificazione del ritardo non entro termine predeterminato di un anno, ma in un tempo che, secondo una valutazione

rimessa al giudice di merito, appaia - in base a un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere la suddetta istanza (in questo senso, cfr., fra le altre: [Cass. n. 12336 del 2021](#); [Cass. n. 27590 del 2020](#); [Cass. n. 21661 del 2018](#); [Cass. n. 19017 del 2017](#); [Cass. n. 6559 del 2016](#); Cass. n. 23975 del 2015);

che, sviluppando tale principio, [Cass. n. 12336 del 2021](#), cit., ha avuto modo di precisare che allorché il creditore abbia presentato una domanda c.d. "ultratardiva", giudicata ammissibile da parte del tribunale per l'ignoranza dell'apertura del fallimento dovuta alla mancanza dell'avviso di cui alla [L. Fall., art. 92](#), la successiva domanda ultratardiva, con la quale lo stesso creditore intenda far valere un credito ulteriore, dovrà essere dichiarata inammissibile, ove l'interessato non fornisca una diversa ragione giustificativa del ritardo e sia trascorso un lasso di tempo superiore a quello necessario per valutare l'opportunità di proporre l'istanza, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice di merito;

che, tuttavia, a partire da [Cass. n. 16218 del 2015](#), la giurisprudenza di legittimità relativa alla disciplina processuale per l'accertamento dei crediti verso la procedura sorti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, si è consolidata nel senso che l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla [L. Fall., art. 101](#), comma 1 e u.c. (in questo senso cfr., oltre la citata sentenza del 2015: Cass. n. 20310 del 2018; [Cass. n. 1391 del 2019](#); [Cass. n. 28799 del 2019](#); [Cass. n. 13461 del 2019](#); Cass. n. 18544 del 2019);

che tale giurisprudenza ha inoltre avuto cura di precisare che le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare, non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli [artt. 3 e 24 Cost.](#) (in questo senso, cfr.: [Cass. n. 18544 del 2019](#), cit.; [Cass. n. 3872 del 2020](#); Cass. n. 12735 del 2021).

La Corte, alla luce di tali considerazioni ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza sulla questione della possibile applicazione del criterio del ragionevole ritardo non imputabile nella presentazione di domanda di ammissione al passivo (recato dalla [L. Fall., art. 101](#), u.c.) per credito sorto dopo la dichiarazione di fallimento che abbia formato oggetto di domanda di ammissione al passivo in precedenza presentata e dichiarata inammissibile per l'esistenza di impedimento venuto meno successivamente al decreto di inammissibilità di tale domanda.

Pur a fronte del consolidato indirizzo interpretativo ricordato nell'ordinanza interlocutoria della Corte, si ritiene che esso debba essere profondamente rimeditato.

Come è ben noto tale orientamento che si fonda sui seguenti presupposti:

a) "l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla [L. Fall., art. 101](#), commi 1 e 4" (v. [Cass.16218/2015](#), [20310/2018](#), [1391/2019](#), [13461/2019](#), [18544/2019](#), [28799/2019](#));

b) "in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell'insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato ([Cass. 16218/2015](#)) l'opinione secondo cui, "costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell'insinuazione, quest'ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi della [L. Fall., art. 101](#), u.c.";

c) "tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'[art. 3 Cost.](#), e del diritto di azione in giudizio di cui all'[art. 24 Cost.](#) - nel termine di 1 anno, espressivo dell'attuale sistema in materia", decorrente "dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare" ([Cass. 3872/2020](#)), ovvero "dalla maturazione del credito" ([Cass. 18544/2019](#))".

Tale orientamento appare intrinsecamente contraddittorio nella parte in cui postulando l'inapplicabilità del termine di decadenza dettato dall'art. 101, adotta lo stesso termine di un anno per determinare il lasso di tempo concesso al creditore supertardivo prededucibile per depositare la domanda dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.

A tal proposito non va dimenticato che il limite di un anno è dettato ai fini dell'ammissibilità delle domande in vista della stabilità dello stato passivo e quindi nulla sembra aver a che vedere con la giustificabilità del ritardo del deposito delle domande ultratardive.

Secondo l'interpretazione della Corte l'anno diventa il termine di portata valevole sia per le domande tardive che supertardive "non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. [3](#) e [24](#) Cost." (Cass. [10 luglio 2019, n.18544](#); Cass. [07/11/2019, n. 28799](#); Cass. 17 febbraio 2020, n.3872; Cass. 11 marzo 2020, n. 6991).

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, non essendo soggetti a verifica, possono essere soddisfatti, giusta la previsione del terzo comma dell'art. 111bis, al di fuori del procedimento di riparto, con pagamento da parte del curatore autorizzato dal comitato dei creditori o dal giudice delegato.

Il decreto di cui all'art. 111bis l.fall. si sostanzia, infatti, in un'operazione contabile amministrativa, che si esaurisce nella constatazione dell'esistenza di un titolo giustificativo del credito da soddisfare in prededuzione (che può essere costituito da un decreto emesso dallo stesso giudice delegato nell'esercizio dei suoi poteri o da un

provvedimento autorizzativo del comitato dei creditori o da altro provvedimento richiesto dalla legge) e della mancanza di contestazioni sull'entità e sul rango del credito, cui segue l'emissione del mandato di pagamento, e non già in un accertamento giurisdizionale di un credito potenziale da accertare nella sua esistenza, nell'ammontare e nella collocazione.

La legge altrimenti prevede che i crediti prededucibili contestati vanno accertati con le modalità del Capo V, rinviando al procedimento di verifica dei crediti.

Rinvio che non prevede eccezioni all'applicazione della disciplina prevista per l'accertamento dei crediti concorsuali.

Eccezione che viene introdotta dall'interpretazione della Corte con riferimento all'accertamento dei crediti prededucibili ultratardivi.

L'interpretazione della Corte trasforma la norma di cui al comma 4 dell'art. 101 l.fall. da norma processuale disciplinante la sorte di tutti i crediti depositati dopo la scadenza del termine previsto per le domande tardive, in norma disciplinante, di fatto, i soli crediti concorsuali.

E ciò in quanto per i crediti prededucibili essa, in concreto, non si applica, non dovendo essi provare l'incolpevole ritardo purchè depositino la domanda entro un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.

Di fatto è come se il creditore prededucibile ultratardivo venisse automaticamente 'rimesso in termini', dovendo semplicemente aver cura di insinuarsi entro un anno dal sorgere del suo credito.

Interpretazione contraria alla lettera ed alla *ratio* della norma.

Il [quarto comma dell'art. 101 l.fall.](#), che tratta delle c.d. super tardive, dispone che anche dopo il decorso del termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Questa norma, come si vede, per un verso pone un dato certo attribuendo al creditore l'onere della prova di dimostrare il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, dall'altro, non contiene una specificazione del concetto di non imputabilità, per cui si è in presenza di una nozione volutamente elastica che lascia molte incertezze in ordine al termine, a partire dalla cessazione della causa impeditiva, entro il quale presentare la domanda senza incorrere nell'accusa di colpevole tardività.

Nè è possibile indicare in astratto quale sia il tempo necessario per la valutazione e la presentazione della domanda da parte del creditore. E' questo, infatti, un apprezzamento che non può effettuarsi se non in concreto, in base alle particolarità di ciascun caso, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice di merito. L'inevitabile elasticità di tale criterio non costituisce seria controindicazione, rientrando l'applicazione di norme elastiche o standard valutativi

nell'ordinario svolgimento della funzione giurisdizionale. Si tratta di una precisa scelta legislativa, quella di prevedere la derogabilità del termine in presenza di cause di non imputabilità genericamente indicate, di posporre quindi le esigenze di certezza a quelle di aderenza alla particolarità del caso concreto (cfr. Cass. 23975/2015).

In definitiva la L. Fall., art. 101, u.c., ultima parte, si limita a consentire la presentazione dell'istanza "ultratardiva" da parte del creditore allorchè quest'ultimo "prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile", e non prevede (e non potrebbe prevederlo per le ragioni suesposte) la decorrenza di alcun nuovo termine annuale allorchè sia cessata la causa di giustificazione del ritardo del creditore, il che rende evidente la non correttezza della diversa opzione interpretativa adottata per i creditori prededucibili.

Inoltre, se è onere del creditore istante giustificare il ritardo, non potrebbe bastare una giustificazione che non comprenda tutto il ritardo: se quest'ultimo è giustificato dal tardivo maturare del credito, come nell'ipotesi in esame, una volta che tale impedimento sia venuto meno, l'ulteriore ritardo dovrà logicamente trovare giustificazione in altre ragioni.

Tra le quali rientra certamente quella derivante dall'esigenza di disporre del tempo necessario per valutare l'opportunità di proporre l'istanza di ammissione al passivo e poi di presentarla; ma pretendere che il creditore disponga comunque di un altro anno, per provvedervi, a prescindere da un effettivo impedimento a una più sollecita presentazione della domanda, significa tradire la lettera e il senso della norma che richiede la giustificazione del ritardo.

Né infine paiono porsi problemi di legittimità costituzionale di una tale interpretazione una volta che si muti la prospettiva d'indagine e la *ratio* dell'art. 101 comma 4 l.fall. e si ritenga quindi che ogni valutazione sul rispetto del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost. vada effettuato non tra i creditori concorsuali e quelli prededucibili, ma, più correttamente, tra quelli ultratardivi.

Anzi è proprio l'attuale interpretazione a porre dei dubbi di costituzionalità, posto che essa disapplica, di fatto, per una categoria di creditori ultratardivi la regola generale posta dalla norma di cui all'art. 101 comma 4 l.fall.

Interpretazione che appare altresì conforme al Codice della crisi e dell'insolvenza che prevede nel terzo comma dell'art. 208 che " Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile *e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo*".

Norma che, al di là della fissazione di un termine fisso, di un lasso di tempo predeterminato tra il momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo e quello di trasmissione della domanda, evidenzia come il legislatore non abbia

posto alcuna distinzione tra creditori concorsuali e prededucibili: tutti soggetti alla medesima regola processuale.

Principi che applicati al caso di specie determinano l'infondatezza del ricorso dato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto eccessivo il lasso di tempo (nove mesi e mezzo) intercorso tra la data in cui è venuto meno l'impedimento (14/3/2017) e quella di presentazione della domanda (2/2/2018) in quanto la domanda ultratardiva costituiva la mera riproposizione di quella già presentata nel 2012 e dichiarata inammissibile dal giudice delegato, con l'unico elemento di novità costituito dalla conferma definitiva della sentenza del tribunale di Orvieto (pag. 4 del decreto).

In via subordinata si chiede la rimessione del procedimento al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni unite della seguente questione posta dal secondo motivo: se la domanda ultratardiva del creditore prededucibile possa essere depositata entro il termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare, anche ove l'interessato non fornisca una diversa ragione giustificativa del ritardo e sia trascorso un lasso di tempo superiore a quello necessario per valutare l'opportunità di proporre l'istanza, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice di merito.

p.q.m.

CHIEDE

il rigetto del ricorso ovvero in via subordinata e la rimessione del presente procedimento al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per l'esame del secondo motivo

Roma, 1 febbraio 2022.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**